

Sezione II Civile

Dott. Andrea Marani Giudice

SENTENZA

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

- a)** sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b)** sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

Ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, il medesimo ha accumulato una consistente esposizione debitoria, complessivamente pari ad euro _____, maturata per la parte più rilevante nei confronti dell'erario e derivante principalmente dalla gestione negativa dell'attività di _____ nel _____ nel comune di _____ e successivamente entrata in crisi nei primi anni del 2000 (attività cessata e cancellata dal Registro delle Imprese alla fine del 2001).

Successivamente il ricorrente provava ad avviare l'esercizio di _____, sempre con esito negativo e conseguentemente la ditta individuale, costituita il _____ veniva cancellata dal Registro delle Imprese il _____

Anche l'ulteriore ed ultima ditta individuale, avviata dall'istante e operante nel settore dei trasporti, dalla quale contava di ritrarre redditi sufficienti alle proprie esigenze personali e familiari, in assenza degli sperati incassi, veniva cancellata dal Registro Imprese il _____

Alle citate situazioni di difficoltà si sono aggiunte anche ulteriori problematiche di natura personale, ovvero _____ nonché la _____

Le già menzionate circostanze hanno comportato un aumento delle spese di sostentamento proprio e familiare cui l'istante non è riuscito a far fronte con i redditi del proprio lavoro. Vi è infatti una componente debitoria più recente, derivante in parte per finanziamenti accesi per esigenze di consumo (acquisto arredamento o simili), alla luce dell'impegnativo carico familiare.

In considerazione del fatto che il debitore risulta percettore di un reddito netto mensile pari ad euro _____ che ritrae dalla propria attività che presta quale lavoratore subordinato presso società operanti nell'ambito _____ quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare (composto oltre che dal

medesimo, dalle due figlie,

per le quali viene percepito anche un assegno unico universale di euro ; quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Dalle predette somme, sottratto quanto necessario al mantenimento del ricorrente e del proprio nucleo familiare, stimato congruo in euro mensili (di cui euro da trattamento retributivo, e dunque da escludere dall'attivo di liquidazione, ed euro da assegno unico universale), residua in favore della procedura la somma di euro mensili, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.

Il patrimonio del ricorrente è complessivamente costituito dai seguenti beni:

i. crediti:

- conto corrente bancario acceso presso Filiale di identificato dal codice IBAN: con saldo negativo al 3/06/2024 per euro ;
- conto corrente POSTEPAY EVOLUTION n. con saldo attivo al 3/06/2024 pari ad euro
- n. "conto deposito a risparmio libero/vincolato" accesi presso Poste Italiane s.p.a. con saldo attivo di circa € ;
- entrate mensili, composte dallo stipendio derivante dallo svolgimento della propria attività professionale, pari ad euro per 12 mensilità, al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari;
- il TFR maturato dall'istante e trattenuto in azienda, pari ad euro circa alla data del 30/04/2024, al lordo delle ritenute di legge, nonché quello che maturerà, nel corso della Liquidazione Controllata per tutto il tempo della sua durata, pari ad euro circa, al lordo delle ritenute di legge;
- tredicesima mensilità, per l'intero ammontare netto che sarà erogato nel corso del triennio pari ad euro circa;

ii. beni mobili registrati:

- autoveicolo di tipo , immatricolato nel mese di marzo

– motoveicolo di tipo

immatricolato nel

Con riferimento all'autoveicolo tg. ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo in questione è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna dei beni ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, ritiene il Collegio che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.

Ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **CORRADO PACENTI** (C.F.: PCNCRD72P22A271B);

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC, l'avv. **FABIOLA TOMBOLINI**;

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché

dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, ivi inclusa la cessione del quinto dello stipendio, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura di tipo _____ tg. _____ che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione oltre che al registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 02/07/2024.

Il Presidente estensore
dott.ssa Giuliana Filippello